

Preg.mo Onorevole
GUALTIERI Roberto
Ministro dell'Economia e delle Finanze
mef@pec.mef.gov.it
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Preg.mo On.le
CASTELLI Laura
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
laura.castelli@mef.gov.it

Preg.mo On.le
MELILLI Fabio
Presidente V Commissione Finanze e Tesoro Senato
della Repubblica
melilli_f@camera.it

Agli On.li Componenti Commissione
V Commissione Finanze e Tesoro Senato

Oggetto: Richiesta di modifica del regime di attuazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico).

Egregi Onorevoli,

quest'Associazione che rappresenta 4.553 associati di cui 3.795 Enti Locali e 758 Funzionari/Dirigenti e formula la presente richiesta recependo le innumerevoli istanze pervenute dagli addetti ai lavori che operano nel mondo degli Enti Locali.

Nell'ambito delle previsioni della Legge 160/2019 è stata disposta l'istituzione da parte dei Comuni e delle Province del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi dal 816 al 836 e 845 e 846 e 847 dell'art. 1 della L.160/2019) e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi dal 837 al 845 dell'art. 1 della L.160/2019).

ANUTEL al fine di supportare i Comuni, ha costituito un gruppo di Esperti in materia, che ha predisposto un prototipo di "REGOLAMENTO" per l'applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Legge 160/2019

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

– comma 816), pubblicandolo in area libera sul sito www.anutel.it che ha registrato fino ad oggi 5.120 download.

Il nuovo dettato normativo fissa al comma 816 l'obbligo di istituzione del nuovo canone in sostituzione dei precedenti prelievi dal 1 gennaio 2021 mentre al comma 847 dispone dal 1 gennaio 2021 l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs n. 507/1993 e degli articoli 62 e 63 del D.Lgs n. 446 del 1997 oltre a quella di ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme. *(Il legislatore è intervenuto già con l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale, limitatamente per l'anno 2020, priva di efficacia le abrogazioni in esso contenute).*

Da quanto esposto consegue che laddove gli Enti non abbiano provveduto a regolamentare l'entrata non si potrà procedere ad applicare più i prelievi citati con gravi conseguenze in termini di perdita di gettito.

Un semplicistico rinvio dell'entrata in vigore della norma andrebbe a vanificare il lavoro svolto dai molti Enti che si sono adoperati per adempiere correttamente al nuovo quadro normativo.

Tuttavia occorre anche tutelare quegli Enti che invece non hanno potuto procedere ad adeguare la propria organizzazione in tempi utili.

Pertanto si propone di modificare il quadro normativo attraverso la previsione di una norma di transizione che possa assicurare l'applicabilità del nuovo canone per gli Enti che vogliano già a decorrere dal 2021 e l'obbligatorietà per tutti di intraprendere il nuovo corso a decorrere dal 2022.

Dall'analisi effettuata dal gruppo di lavoro che ha predisposto il prototipo di regolamento sono risultate poi ulteriori problematiche di cui si espongono le due più rilevanti, la mancata previsione delle servitù di pubblico passaggio ed il diverso margine di manovra attribuito agli enti in ordine alla fissazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie.

La proposta di modifica che va sotto il numero 1 di seguito esposto ha lo scopo di allineare il presupposto del nuovo canone a quello che era il regime vigente in regime di COSAP.

Ciò al fine di assicurare continuità nella individuazione delle fattispecie e assicurare l'invarianza di gettito cui il comma 817 chiama gli Enti.

La proposta di modifica che va sotto il numero 2 di seguito esposto mira ad allineare la determinazione del canone per l'esposizione pubblicitaria alle modalità di determinazione fissate per

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

l'occupazione così come previste dal comma 824, tale previsione si rende necessaria al fine di consentire l'effettiva unificazione del canone.

Infatti la diversità di presupposti unita alla diversa determinazione disciplinata attualmente dai commi 824 e 825 comporterebbe la necessità di applicare due diverse tariffe per i due presupposti.

Con la modifica proposta invece si potrebbe stabilire una unica tariffa e modularla in funzione delle diverse fattispecie.

La proposta di modifica che va sotto il numero 3 di seguito esposto mira a sopprimere la possibilità negata di aumento del canone Tosap e Cosap prevista per il legislatore per il 2020 e che non è conciliabile con il meccanismo di applicazione facoltativa proposto al successivo punto 4.

La proposta di modifica che va sotto i numeri 4 e 5 mira a dare continuità all'applicazione normativa lasciando per l'anno 2020 la facoltà agli Enti di continuare ad applicare i prelievi sostituiti o di effettuare il passaggio al nuovo canone.

Tale proposta non vanificherebbe il lavoro effettuato da tanti Enti e consentirebbe allo stesso tempo a quelli che ancora non si sono attivati di poterlo fare avendo un largo margine di tempo e facendo anche tesoro di quelle che potranno essere le esperienze applicative degli enti che inizieranno già per il 2020 ad applicare il canone unico patrimoniale,

Proposte di modifica

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono approvate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera a) del comma 819 è inserito infine il seguente periodo "Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge".
2. Al comma 825 dopo il primo periodo introdurre il seguente "Il canone può essere determinato inoltre in base alla durata, alla tipologia, alle finalità ed alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.
3. Al comma 843 le parole "Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato" sono soppresse.
4. Al comma 847 è aggiunto, in fine, il seguente periodo
"Le suddette abrogazioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2022. Per l'anno 2021 gli Enti potranno decidere di continuare ad applicare i prelievi sostituiti o iniziare ad applicare le disposizioni di cui ai commi da 816 a 845".

Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)



C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it

Ove ritenuto opportuno o necessario quest'Associazione resta a disposizione per l'approfondimento delle tematiche esposte.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dalla sede Nazionale 30.11.2020

 H. PRESIDENTE
(Francesco Tuccio)


Sede Nazionale

Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ)

C.F.: 99330670797 - P.IVA: 02035210794

Tel. 0967.486494 - E-mail: segreteria@anutel.it internet: www.anutel.it